COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala consiliare "Erik MORTARA", regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO		X
BRACCO CRISTINA		X
MARGUERET ANGELO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO		X
BIGNOTTI MARCO	X	
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE	X	
Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2001;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "*Esame e approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione 2024/2026.*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/10/2024 avente ad oggetto: "*Variazione n. 4 del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026 e del Bilancio di Previsione 2024/2026*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2024 avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e contestuale assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione 2024/2026*";
- il Regolamento di contabilità del Comune di Etroubles, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21/02/2017 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2022;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 7 del 6 marzo 2015, di Saint-Oyen n. 2 del 26 febbraio 2015 e Saint-Rhemy-en-Bosses n. 8 del 23 marzo 2015 con le quali veniva individuato quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale il territorio costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses;
- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 36 del 25 giugno 2015, di Saint-Oyen n. 36 del 26 giugno 2015 e di Saint-Rhemy-en-Bosses n. 25 del 17 giugno 2015 con le quali veniva approvata la convenzione quadro tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati;
- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 27, n. 28, n. 29 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 22, n.23, n. 24 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhemy-en-Bosses n. 29, n.30, n.31 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di:
  - organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
  - gestione finanziaria e contabile da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
  - polizia locale da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
- le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 3 del 21 febbraio 2017, di Saint-Oyen n. 5 del 24 febbraio 2017 e di Saint-Rhemy-en-Bosses n. 5 del 22 febbraio 2017, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Etroubles (Ente capofila della Convenzione dell'ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses sottoscritta in data 18/09/2015) n. 8 del 24 novembre 2022 recante ad oggetto: "*Conferimento dell'incarico di segretario titolare della sede di segreteria dell'ambito territoriale ottimale n. 5 composto dai comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhemy-en-Bosses alla dott.ssa d'Anna Eloisa Donatella.* con cui si conferiva al Segretario dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella –la responsabilità degli uffici associati;

Premesso che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Richiamati:

a) il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

b) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;

c) la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*";

Richiamati:

- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Dato atto che con legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", è stata abolita dal 01.01.2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della l. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della l. n. 160/2019, il quale rinvia al Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare alla presente secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che il decreto ministeriale di cui al comma 756 alla data odierna non è ancora stato emanato;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le tariffe previste per l'anno 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28/12/ 2023 ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2024.";

Dato atto che la disciplina dell'IMU è ad oggi contenuta nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 04 agosto 2020;

Visto il comunicato del 30.11.2023 che comunica la proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto. di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale; denominata "Gestione IMU" con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto

Dato atto quindi che per l'anno di imposta 2025, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011,

convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2025, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2024.

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti Contrari: n. 0

D E L I B E R A

1. di **stabilire** e **confermare** per l'anno 2025 – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le seguenti aliquote in relazione all'**Imposta municipale propria IMU** (aliquote 2020), con efficacia dal 01/01/2025:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (eccetto immobili di categoria C2 e C6) ed aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e C6	5,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille

2. di **confermare**, per l'anno 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

3. di **dare atto** che i termini ordinari per la riscossione dell'Imposta Municipale propria sono i seguenti:

IMU	Acconto e unica soluzione	16 giugno 2025
	Saldo	16 dicembre 2025

4. di **dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27.12.2019, n. 160;

5. di **disporre** che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 come prescritto dall'art. 172, comma l, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

6. di **trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

7. di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Associato Tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA

(Firmato digitalmente) *(Firmato digitalmente)*

Prospetto aliquote IMU - Comune di ETROUBLES

ID Prospetto 6994 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera n° 30 del 20/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,8%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,8%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	0,56%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 15/1/2025 alle 15:20:40